



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA SICUREZZA E CONTROLLO

N. 10 DEL 21-05-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. RIPRESA
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' MISURE
SPERIMENTALI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE PER
ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SICUREZZA E CONTROLLO

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 6/05/2020 che sanciva la ripresa graduale dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì in modalità straordinaria e limitatamente alla vendita di alcune categorie merceologiche presso il parcheggio del piazzale delle scuole secondarie R. Simoni di via del Sole, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 ad oggetto "*Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e del D.L. 16.05.2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*" ed in particolare l'allegato 17 recante "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.05.2020*" nella parte dedicata al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni*" ed in particolare l'allegato 1 "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*" nella parte dedicata al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Ritenuto pertanto opportuna la ripresa del mercato settimanale di Albaredo d'Adige in via Corso Umberto e via G. Marconi per lo svolgimento ordinario dello stesso, ma prevedendo,

al contempo, la continuazione dell'applicazione delle misure di sicurezza sanitaria straordinarie in ottemperanza dell'allegato 1) della sopracitata ordinanza regionale, che, relativamente ai mercati, impone in capo ai Comuni l'adozione di "idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale";

Ritenuto, sulla base delle nuove disposizioni normative, di consentire a tutti gli operatori del settore "alimentare" e "non alimentare" di svolgere l'attività commerciale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Dato atto che i posteggi saranno assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato secondo le direttive della Polizia locale e restano fino a nuovo provvedimento;

Visti:

- l'art. 50 del T.U.E.L. Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che sia consentita, a decorrere da venerdì 22 maggio 2020, la ripresa del mercato settimanale presso le consuete aree previste per lo svolgimento ordinario dello stesso;

La ripresa del mercato è consentita per tutte le categorie merceologiche, eccezion fatta per le attività di vendita di beni usati fino a nuova specifica disposizione;

Il mercato settimanale di Albaredo d'Adige sarà svolto in Corso Umberto, area già adibita al mercato settimanale e via G. Marconi in cui viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 alle ore 14.00

In ottemperanza alla normativa vigente, l'accesso al mercato sarà scaglionato e monitorato da personale all'uopo incaricato a supporto delle forze dell'ordine, insufficienti a garantire tra l'altro le misure di distanziamento sociale;

Le Forze dell'Ordine saranno inoltre incaricate della sorveglianza interna al mercato, in modo da evitare assembramenti e monitorare il distanziamento sociale nonché l'applicazione delle misure di sicurezza da parte di utenti ed ambulanti (uso obbligatorio della mascherina, gel igienizzante o guanti monouso, distanza interpersonale di almeno 1 metro);

Gli operatori devono inoltre continuare a garantire il rispetto delle predette disposizioni di sicurezza di fronte alla propria area di vendita;

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà:

- l'immediata sospensione dell'attività di vendita del singolo ambulante che ha violato le disposizioni del distanziamento sociale atte ad evitare assembramenti;
- l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19;

A V V E R T E

che oltre alle sanzioni previste dal D.L. n. 19/2020 e dall'Ordinanza n. 37/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del Piano comporta l'immediata sospensione dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico sanitario;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto od in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata in copia:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Prefettura di Verona;
- Stazione Carabinieri di Ronco all'Adige;
- Agli operatori commerciali interessati dal presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Sicurezza e Controllo

V. Comm. Garzon Barbara